



BANDO DI CONCORSO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI

**“ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000”**

NONCHE' AD ULTERIORI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI  
REALIZZATI NEL COMUNE DI LENDINARA - Ex Ospedale - ANNO 2017 -  
(ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996)

**1. ALLOGGI A CONCORSO**

Il Comune di Lendinara, nell'ambito del programma sperimentale di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.G.R.V. n. 3204 del 25/10/2005 indice un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996 di alloggi realizzati nel Comune di Lendinara, Ex Ospedale, destinati, secondo l'ordine di priorità sotto riportato, a:

- 1 - nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrassessantacinquenne;
- 2 - portatori di handicap anche se non ultrassessantacinquenni;
- 3 - persone sole / nuclei familiari, anche se non ultrassessantacinquenni, in condizione di disagio socio-economico.

L'area interessata dall'intervento è ubicata in Via Perolari (ex Ospedale Civile) n.40/B.

Trattandosi di una struttura con la medesima competenza territoriale dell' ULSS 5 POLESANA - ULSS 18 Rovigo, in quanto immobile già di proprietà della stessa, si è ritenuto di estendere la possibilità di partecipazione al bando ai residenti, che ne avessero titolo, nei Comuni afferenti la pertinenza dell'Azienda ULSS 5 POLESANA - ULSS 18 Rovigo.

**2. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI**

Tutti gli alloggi messi a concorso sono dotati di: soggiorno con angolo cottura, bagno, una camera da letto per due persone. La metratura di ognuno di essi varia in dipendenza dell'ampiezza dei vani. Al piano terra è allestita, per uso comune, una sala polivalente. Posti auto esterni.

**3. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO**

Possono partecipare al concorso per l'assegnazione tutti coloro che, alla data di scadenza del presente bando, possiedano i seguenti requisiti:

- **1) a)** cittadinanza italiana;
- a bis)** cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a ter)** titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 9 gennaio 2007, n. 3;
- a quater)** titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- a quinques)** stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o titolari di rendita pensionistica;

- 2) residenza anagrafica da almeno 4 quattro anni continuativi nei Comuni di seguito elencati: Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmasa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Frassinelle Pol., Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Sienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;
- 3) non titolarità, in tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su altro/i alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (€ 6.524,57);
- 4) assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a Euro 24.850,00 (ANNO 2016), importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 "approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare: il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche (non autosufficienti / portatori di handicap riconosciuti tali da parte degli organi competenti). Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di scadenza del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Qualora l'attività di assistenza sia regolata da un rapporto di lavoro, in nessun caso la convivenza darà luogo al diritto di subentro, non essendo l'addetto all'assistenza compreso nel nucleo familiare dell'assegnatario; viceversa dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'ospitalità temporanea per la persona che presta l'assistenza.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare, i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

- 6) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- 7) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.;
- 8) non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari a qualsiasi titolo alloggio di proprietà, o diritti di usufrutto, uso o abitazione negli ultimi due anni;
- 9) aver compiuto i 65 anni di età entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due persone è sufficiente che il richiedente abbia superato il suddetto limite di età e che la convivenza con l'altro convivente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso;
- 10) autosufficienza, attestata dal medico curante, di almeno uno dei componenti il nucleo. Qualora uno dei componenti il nucleo familiare risulti non autosufficiente l'altro coniuge, parente e/o convivente dovrà farsi carico di prestare la dovuta assistenza alla persona non autosufficiente;
- 11) portatori di handicap, certificato ai sensi della Legge 104/1992, anche se non ultrasessantacinquenni ed in condizione di parziale autosufficienza. Si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a due terzi, riconosciuta dalla vigente normativa;
- 12) persone sole/nuclei familiari composti da non più di due unità, anche se non ultrasessantacinquenni, che versino in condizione di accertata precarietà psichica, sociale ed economica debitamente attestata dai competenti Servizi Sociali;

I lavoratori della Regione Veneto emigrati all'estero che intendono partecipare al bando, al fine di rientrare nel paese di origine, devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di Lendinara in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da parte del richiedente, mentre limitatamente a quelli di cui ai punti 2), 3), 4), 6), 7) e 8) che precedono, questi devono sussistere anche da parte dell'altro componente il nucleo familiare come sopra definito.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando nonché al momento dell'assegnazione e permanere in costanza di rapporto per tutta la durata della locazione. Il requisito di cui al punto 5) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui al punto 3) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

#### **4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente concorso, in marca da bollo da € 16,00, dovranno essere redatte avvalendosi esclusivamente degli appositi moduli predisposti dal Comune ed in distribuzione presso i rispettivi Comuni di residenza e/o presso l'Ater di Rovigo - Ufficio Sviluppo e Marketing.

Tali istanze dovranno pervenire al Comune di Lendinara - Via G. B. Conti n. 26 - 45026 LENDINARA entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 OTTOBRE 2017 per i richiedenti residenti in Italia, mentre per quelli residenti all'estero entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 NOVEMBRE 2017. L'invio è consentito anche a mezzo lettera raccomandata A.R., in tal caso farà fede la data del timbro postale.

## **5. CONDIZIONI DI PRIORITA' – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

La graduatoria definitiva di utile collocazione per il concorso di cui al presente bando, verrà formulata sulla base dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Le condizioni di priorità che verranno applicate per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute alla data di scadenza del bando di concorso. Di seguito ne viene fatta un'elencazione:

### **A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:**

A.1) presenza nel nucleo familiare di componente in costanza di versamento ex Gescal, con anzianità di contribuzione fino al 31.12.1998:

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede ed il lavoratore dipendente in Cassa Integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal.

	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
A.1.1 )	Contribuzione fino ad anni 5 (cinque)	p.ti 1
A.1.2 )	Contribuzione oltre anni 5 (cinque) e fino ad anni 10 (dieci)	p.ti 3
A.1.3 )	Contribuzione oltre anni 10 (dieci)	p.ti 5

A.2) reddito convenzionale del Nucleo Familiare:

	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
A.2.1)	Nuclei familiari il cui reddito convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti	p.ti 4
A.2.2)	Anziani ultrasessantacinquenni il cui reddito convenzionale del nucleo familiare non superi l'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti [Art.7, lett. a) punto 10 – L.R. 10/1996]	p.ti 1
A.2.3)	Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare costituito da una sola persona, il cui reddito annuo sia superiore all'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ma non superiore a due pensioni minime INPS per lavoratori dipendenti [Art.7, lett.a) punto 10 – L.R. 10/1996]	p.ti 1
A.2.4)	Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare costituito da due persone, il cui reddito annuo sia superiore all'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ma non superiore a due pensioni minime INPS per lavoratori dipendenti [Art.7, lett.a) punto 10 – L.R. 10/1996]	p.ti 2

Le condizioni di cui ai punti A.2.1 e A.2.2 sono tra loro cumulabili

## A.3) ulteriori condizioni soggettive di priorità:

A.3.1)	Anziani ultrasessantacinquenni con presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere verificate dagli organi competenti e che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 riconosciuta ai sensi della vigente normativa e fermo restando il requisito dell'autosufficienza	p.ti 5
A.3.2)	Nucleo familiare composto da due persone, di cui una ultra65 (richiedente) e l'altra di età superiore a sessanta anni	p.ti 1
A.3.3)	Presenza nel Nucleo Familiare di una persona di età superiore a 60 anni, non autosufficiente, riconosciuta tale con certificazione da parte degli organi competenti	p.ti 4
A.3.4)	[Art.7, lett.a) punto 10 – L.R. 10/1996] Richiedente con età compresa tra 70 e 75 anni Richiedente con età compresa tra 76 e 80 anni Richiedente con età oltre 80 anni	p.ti 1 p.ti 2 p.ti 3
A.10)	nucleo familiare di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:	p.ti 2
A.11)	anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della L.R. 10/96	p.ti 0,5/anno (fino ad un massimo di punti 5)

Le condizioni di cui ai punti A.3.2 e A.3.3 non sono cumulabili tra di loro

A.4) situazione di disagio abitativo dovuto al carico di canone annuo di locazione attualmente pagato in rapporto al reddito convenzionale annuo dell'intero nucleo familiare occupante l'alloggio:

	CONDIZIONI - [Art.7, lett.a) punto 10 – L.R. 10/1996]	PUNTEGGIO
A.4.1)	canone annuo superiore al 15% del reddito di cui al punto 3.-5):	p.ti 1
A.4.2)	canone annuo superiore al 20% del reddito di cui al punto 3.-5):	p.ti 2
A.4.3)	canone annuo superiore al 25% del reddito di cui al punto 3.-5):	p.ti 3

**B) CONDIZIONI OGGETTIVE:**

B.1) situazione di disagio abitativo accertato dalle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a :

	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
B.1.1)	abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R 30 Dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni	p.ti 5

B.1.2)	presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio.	p.ti 1
--------	---	--------

B.2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuto a:

	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
B.2.1)	abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri	
B.2.2)	- da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 - da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14	p.ti 1 p.ti 2
B.2.3)	abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 Dicembre 1972 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni	p.ti 2
B.2.4)	richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento giudiziario per finita locazione, non intimato per inadempienza contrattuale, il quale deve necessariamente contenere, al fine della sua valutazione, l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante la disdetta della locazione da parte del conduttore, ai sensi della Legge 18/12/2008 n. 199, nonché per qualsiasi causa oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno due anni	p.ti 5

Le condizioni di cui B.1.1) e B.2.3) e non sono cumulabili tra loro.

#### **ART. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

I richiedenti dovranno presentare, allegati alla sopraccitata domanda, i seguenti documenti obbligatori:

- a) copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) per i cittadini extracomunitari copia del Permesso per Soggiornanti di Lungo Periodo CE (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con validità di 24 mesi ;
- a) per ciascun componente del nucleo familiare il reddito annuo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta, nonché ogni documento dal quale risulti la percezione di emolumenti, indennità, pensioni e sussidi di qualsiasi natura (C.U. / 730 ecc.);
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente in cui si attesti che lo stesso non goda di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su immobili ovunque ubicati, ovvero di immobili il cui valore sia inferiore a quello indicato al punto 3 del precedente art.3 ;

Il richiedente che intenda ottenere il riconoscimento dei punteggi di selezione dovrà produrre la seguente documentazione:

- certificazione di invalidità rilasciata dagli organi competenti attestante il grado di invalidità;
- relazione dell'Assistente Sociale competente in relazione a situazioni di particolare disagio sociale;
- certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante che il richiedente versa in condizioni di ridotta autonomia psichica ma che, nondimeno, è in grado di vivere da solo;
- certificazione dell'Autorità Sanitaria a dimostrazione di utilizzo di abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica;
- provvedimento esecutivo di sfratto con ordinanza di convalida del Tribunale, ordinanza di sgombero, ecc.;
- copia del contratto di affitto, debitamente registrato;

## **7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Come già specificato, il concorrente ha il diritto di partecipare al concorso anche qualora non sia in possesso di nessuna delle condizioni di priorità di cui al precedente art. 5), purché in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente art. 3), pertanto saranno ammessi alla graduatoria anche i concorrenti che versino nelle condizioni di avere punteggio 0 (zero) relativamente alla condizioni di priorità.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione verranno collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 10/96 e successive modifiche.

Entro 60 giorni dalla scadenza del bando il Comune di Lendinara formerà e renderà pubblica la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

A parità di punteggio sarà data precedenza al componente più anziano.

Ai residenti all'estero verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, per gli emigrati all'estero 45 giorni dalla data di invio della raccomandata, potranno inoltrare opposizione alla Commissione assegnazione alloggi. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune stesso. La graduatoria definitiva, esperite le

priorità previste dalla L.R. n. 10/96 art. 5, comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a che non diverrà definitivo il suo aggiornamento effettuato ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 10/96 e successive modificazioni (pubblicazione nuovo bando). In ogni caso, ai sensi del comma 2.1 dell'art.3 L.R. 10/1996, la validità della graduatoria definitiva non potrà essere superiore ai 2 (DUE) anni successivi alla sua pubblicazione.-

## **8. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune di Lendinara sulla base della graduatoria definitiva.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 3 del presente bando, si dovrà sospendere la consegna e trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui all'art.6 L.R. n.10/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali.

L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e annullamento o decadenza dell'assegnazione saranno comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R.

### **9. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 10/96 , verrà applicato con le modalità previste dalla stessa e successive modifiche. Lo stesso verrà maggiorato di una quota mensile forfetaria a titolo di rimborso spese condominiali di riscaldamento, fornitura acqua ed energia elettrica, gestite a livello centralizzato e da conguagliarsi in base agli effettivi consumi.

### **10. VARIAZIONI NUCLEO FAMILIARE ORIGINARIO**

L'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea sono regolati – nel rispetto dei requisiti del bando - rispettivamente dagli artt. 13 e 14 della L.R. n. 10/96. A tal fine si ribadisce l'impossibilità di residenza negli alloggi oggetto del presente bando di nuclei familiari comprendenti più di due unità.

Il subentro nella domanda e/o nell'assegnazione è regolato dall'art. 12 della L.R. 10/96. Il soggetto subentrante dovrà necessariamente possedere i requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando di concorso.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003

### **11. COMUNICAZIONI FINALI**

Gli assegnatari di mini-alloggi, provenienti da Comuni posti al di fuori della sede degli stessi, dovranno produrre idonea documentazione contenente l'impegno del Comune di residenza a sostenere gli oneri di integrazione retta, nel caso di un eventuale loro successivo ricovero in qualsiasi struttura protetta. La presente norma si applica solo nel caso sia accertata la necessità del ricovero per l'impossibilità psico-fisica dell'interessato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze e qualora lo stesso non disponga di risorse autonome al riguardo o messe a disposizione da parte di soggetti terzi tenuti ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile.

LENDINARA, lì 30 settembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

F.to Gianna Sacchetto